



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.67/2013



INDICE

Art. 1 -	Oggetto del Regolamento
Art. 2 -	Presupposto dell'imposta
Art. 3 -	Soggetto passivo e soggetto responsabile obblighi tributari
Art. 4 -	Misura dell'imposta
Art. 5 -	Esenzioni
Art. 6 -	Obblighi di dichiarazione
Art. 7 -	Versamento dell'imposta
Art. 8 -	Verifiche e controlli
Art. 9 -	Sanzioni
Art. 10 -	Riscossione coattiva
Art. 11 -	Rimborsi
Art. 12 -	Contenzioso
Art. 13 -	Disposizioni transitorie e finali



Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate nel territorio del Comune di Monterotondo.
3. L'applicazione dell'imposta decorre dal 15 ottobre 2013.

Art. 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui al successivo art.5.
2. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
3. Le misure dell'imposta di soggiorno sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune di Monterotondo comunica alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare.



Art. 5 - Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. gli iscritti all'anagrafe dei residenti nel Comune di Monterotondo;
 - b. i minori fino al compimento del decimo anno d'età;
 - c. i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o in strutture sanitarie del Comune di Roma ed un eventuale accompagnatore, nel caso di malati minori di diciotto anni l'esenzione per l'accompagnatore può essere estesa ad entrambi i genitori;
 - d. chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - e. gli autisti di pullman, gli accompagnatori turistici di gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
 - f. gli appartenenti alle forze di Polizia di Stato, di Polizia Locale, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g. il gestore della struttura ricettiva ed i suoi dipendenti che ivi pernottano per motivi di lavoro.
2. L'esenzione di cui ai punti c) e d) del comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con cui si attesta le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero, in alternativa potrà essere presentata dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato o del degente.
3. L'esenzione di cui al punto e) dovrà essere documentata dalla struttura ricettiva.
4. L'esenzione di cui al punto f) dovrà essere documentata con copia della convenzione o idonea documentazione che comprovi l'esigenza al pernottamento presso la struttura ricettiva.

Art. 6 - Obblighi di dichiarazione

1. Entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, unitamente al relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti.
2. Per la dichiarazione di cui al presente articolo, il gestore della struttura è tenuto ad utilizzare l'apposita modulistica predisposta dal Comune o tramite apposito software che verrà reso accessibile sul sito istituzionale dell'ente.



3. I moduli di cui al comma 2, debitamente compilati e sottoscritti, vengono trasmessi al Comune tramite gli ordinari mezzi di comunicazione (posta, fax, consegna a mano al protocollo comunale, posta certificata, ecc.), o mediante compilazione online.
4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Monterotondo sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Art. 7 - Versamento dell'imposta

1. Il gestore della struttura ricettiva, al termine di ciascun soggiorno, provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art. 3 il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di apposita quietanza, oppure inserendo il relativo importo in fattura indicando "*operazione fuori campo IVA*".
2. Le somme riscosse a titolo di imposta dalla struttura nel corso di ciascun trimestre solare devono essere versate al Comune entro il giorno dieci del mese successivo, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 6.
3. Il versamento delle somme di cui sopra deve avvenire in unica soluzione secondo le modalità preventivamente indicate dal Comune.

Art. 8 - Verifiche e controlli

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti passivi ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie inerenti l'applicazione dell'imposta.
4. In relazione al trattamento di dati sensibili riguardanti coloro che pernottano nelle strutture ricettive del comune, viene indicato il Responsabile del Servizio Attività Produttive dell'ente;

Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n.473 nonché secondo le disposizioni del presente articolo.



2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 e 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta di soggiorno per importi pari o inferiori a euro dodici.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con il pagamento dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata dovranno essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 15 ottobre 2013
2. In sede di prima applicazione, per il periodo 15 ottobre 2013 – 31 dicembre 2013, gli obblighi relativi alle disposizioni inerenti i termini e le modalità di dichiarazione e versamento dell'imposta di soggiorno, di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, si considerano assolti se effettuati entro il 10 gennaio 2014.